



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Sì
2. FERRENTINO ANTONIO - Consigliere	Sì
3. PEPE AGNESE - Assessore	Giust.
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Sì
5. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Sì
6. ALU' ELEONORA LETTERIA - Assessore	Sì
7. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
8. COMOLINI ROBERTO - Consigliere	No
9. TRIFIRO' MARCO - Consigliere	Sì
10. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Sì
11. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
12. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere	Sì
13. BORDOLANI EMILIO GIOVANNI - Consigliere	Sì
TOTALE PRESENTI	11
TOTALE ASSENTI	2

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno D'ADDETTA Michele Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - I.M.U. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Michele D'Addetta

Premesso che:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i., ha previsto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; l'imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;
- la legge di stabilità 2014 approvata con Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale ha accorpato le precedenti entrate tributarie all'interno di una disciplina unitaria;
- la IUC che raggruppa più tributi fondati su diversi presupposti impositivi è costituita anche dall'IMU quale componente di natura patrimoniale dell'imposta;
- la disciplina dell'IMU è stata quindi in parte modificata dalla citata Legge 147/2013 mediante le disposizioni contenute all'articolo 1 commi dal 707 al 727;
- l'IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992 richiamato dal citato art. 13 e s.m.i.; non è invece imponibile il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del D.L. n. 102 del 31/08/2013 e la Legge n. 147/2013 hanno previsto alcune fattispecie di abitazione principale a cui l'IMU non si applica e la possibilità per i Comuni di effettuare determinate equiparazioni all'abitazione principale per alcune categorie di immobili;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011;
- l'imposta non è dovuta per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo- pastorale regolarmente classificati come tali a livello catastale e non è altresì dovuta per i terreni agricoli in quanto il Comune di Sant'Antonino di Susa è classificato comune montano;

-a partire dalla data del 01/07/2013, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del medesimo art. 13;

Considerato che:

-l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;

-l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale (solo se di categoria catastale A1, A8 o A9) e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- le abitazioni principali di categoria diversa da A1, A8 e A9 sono invece esenti dall'imposta IMU;

Tenuto conto che la Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 al comma 10 lettera b) ha ridotto del 50% la base imponibile dell'IMU per le abitazioni, escluse quelle classificate in A1, A8 e A9 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che:

- sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto di comodato registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- il comodante effettui la dichiarazione IMU;

Rilevato che la lett. a), comma 42, dell'articolo unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge di bilancio 2017"), ha disposto la proroga, anche per l'anno 2017, del blocco dell'incremento dei tributi locali e delle addizionali già previsto per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale – IUC, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 24 luglio 2014, ed in particolare la sezione 2 dedicata all'imposta IMU;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17 marzo 2016 che stabilisce le seguenti aliquote per l'anno 2016:

- IMU aliquota generale: 10,6 per mille

- IMU aliquota abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 (e relative pertinenze): 5,5 per mille;

Rilevata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alle aliquote IMU, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 22/02/2017 di proposta delle aliquote e delle detrazioni del tributo per l'IMU anno 2017;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni IMU approvate per l'anno 2014 e seguenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto che la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Portale del federalismo fiscale costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - condizione di efficacia degli atti: in particolare, essi acquistano efficacia per l'anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell'anno medesimo; in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente;

Sentito il consigliere comunale Emilio Bordolani che osserva come l'aliquota del Comune di Sant'Antonino di Susa sia elevata rispetto a quella degli altri Comuni: ci sono situazioni particolari che occorrerebbe agevolare, quali per esempio coppie di anziani con pensioni basse proprietarie di case grandi che pagano un'imposta molto elevata;

l'assessore D'Addetta precisa che se si tratta di abitazione principale il problema non sussiste; invece se si tratta di immobili grandi suddivisi in più unità immobiliari al momento non è possibile ipotizzare altre agevolazioni;

Richiamato il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 che proroga il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n. 10

Consiglieri astenuti: n. 1 (Bordolani della Lista Sant'Antonino Lista indipendente)

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: n. 3 (Cappuccio, Giuglard e Martoglio della Lista Unione democratica per S. Antonino)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2017:
 - Aliquota generale: 10,60 per mille;
 - Aliquota abitazione principale di categoria catastale A1 - A8 - A9 e relative pertinenze: 5,5 per mille;
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per l'inserimento sul Portale del federalismo fiscale.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to: PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to: GAVAINI Dr.ssa Ilaria

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____